



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti

Decreto Direttoriale N. 5 del 10 dicembre 2008

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti – biennio 2009/2010.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

VISTO IL Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della Legge n. 407 del 3 maggio 1955;

VISTA la Circolare del M.L.P.S. Dir. Gen. dei Rapporti di Lavoro Div. IV n. 25157 del 02.02.1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e determinazione delle relative tariffe, e la successiva Circolare M.L.P.S. n. 39 del 18.03. 1997;

VISTO il precedente proprio Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 8 del 11.01.2007;

RAVVISATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2009 – 2010 da valere per la provincia di Chieti;

PRESO ATTO del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo settembre 2006 – settembre 2008, del definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese e degli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria ;

SENTITE le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Associazioni datoriali, le Associazioni del movimento cooperativo ed acquisiti i pareri pervenuti dalle medesime;

DECRETA

Per il biennio 2009 – 2010 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio le tariffe minime orarie vengono come di seguito rideterminate:

Art. 1

Prestazioni in economia

- 1) Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):**
 - A) Euro 14,40 + iva anno 2009**



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti

- B) “ 14,90 + iva anno 2010
- 2) **Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.), dei materiali non metallici (ceramica, legno, vetro e giocattoli) e cartarie:**
A) Euro 14,80 + iva anno 2009
B) “ 15,30 + iva anno 2010
- 3) **Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi:**
A) Euro 15,20 + iva anno 2009
B) “ 16,00 + iva anno 2010.

Art. 2

Maggiorazioni

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

- 25% per lavoro notturno;
- 50% per lavoro festivo;
- 60% per lavoro notturno e festivo;
- 50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;
- 30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo e inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contributivi e gestionali.

Il presente Decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti – per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Chieti, 11 dicembre 2008

**Il Direttore Provinciale
(Dr. Giovanni De Paulis)**

**Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 22 Dicembre 2008.**